



Comune di Ferrara di Monte Baldo

COPIA

PROVINCIA DI VERONA

DELIBERAZIONE N. 14

Adunanza del 26/10/2012

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012.

L'anno **DUEMILADODICI** addì **VENTISEI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1- **ROSSI Paolo**
- 2- **CASTELLETTI Giambruno**
- 3- **ADAMOLI Eugenio**
- 4- **BERTOLETTI Luigi**
- 5- **BONI Enrico Luigi**
- 6- **COLTRI Guerrino**
- 7- **LORENZI Barbara**
- 8- **LORENZI Enrico**
- 9- **GAIARDONI Luciano**
- 10- **SCALA Giuseppe**
- 11- **TURCATO Tiziano**

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
10	1

Partecipa il Segretario Comunale **Rossi Dott.ssa Ornella**

Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Rossi Paolo** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Sindaco: gli anni scorsi le proposte erano fatte dalla Giunta, ora dai funzionari. Le aliquote minime sono 0,4% e 0,76%, con detrazioni di € 200,00 fissata dallo Stato, che prende la metà, i fabbricati rurali sono allo 0,2% ma a Ferrara non è applicabile in quanto territorio montano. A giugno sono state applicate le aliquote base, perché la situazione non era chiara. La salvaguardia va effettuata entro il 30/9 e ora si ritoccano le aliquote per garantire gli equilibri. Con ICI avevamo € 180.000,00, con l'IMU e la rivalutazione e con l'aliquota minima l'incasso è € 300.000,00, ma € 150.000,00 vanno allo Stato, quindi i cittadini pagano di più e noi incassiamo meno. Il trasferimento erariale era € 100.000,00, ora è ridotto di € 30.000,00. Ora bisogna riequilibrare e si possono trovare risorse solo con IMU. Con gli incrementi la quota resta al comune, quindi pagano sempre i cittadini. I Comuni del lago possono aumentare i parcheggi, istituiscono la tassa di soggiorno, ma noi non possiamo metterla. Abbiamo tagliato tutto e mantenuto solo i servizi essenziali. La nostra politica è salvaguardare la prima casa (sono 88); ritoccando la seconda casa abbiamo un incremento di € 50.000,00 ripartito su 650 famiglie, arrivando al 0,95%. Le zone fabbricabili, che non sono soggette a rivalutazione, passano dallo 0,16% al massimo. E' una scelta sofferta, ma il revisore dice che è l'unica soluzione. Si potrebbe abbassare l'aliquota base, ma nessuno lo fa. Questa manovra serve a rendere il bilancio strutturalmente in equilibrio. Anche i residenti sono colpiti perché hanno la seconda casa. Si poteva distinguere. Le attività commerciali da € 5.000,00 passano a € 7/8.000,00 ma non c'era alternativa. Ci auguriamo che lo Stato lasci l'IMU ai Comuni, e noi la abbasseremo. Ricordo il sindaco Coltri che sulla difficoltà di far quadrare il bilancio sosteneva che bisognasse far pagare € 300.000,00 di ICI, ora l'equilibrio c'è perché pagano i cittadini. Da noi l'addizionale IRPEF è immutata e colpisce chi ha reddito; non abbiamo toccato da anni la TARSU, sull'acqua abbiamo ceduto la gestione a AGS, diminuendo il costo dell'acqua. Ciò che riusciamo a fare lo facciamo nel sociale (trasporto scolastico e anziani). O si tagliano i servizi o si fanno accertamenti ICI più incisivi, ma è stato fatto fino al 2010, ha un effetto repressivo negli anni successivi. Se ci sono sbilanci si possono utilizzare oneri o monetizzazioni per la parte corrente, ma la Corte dei Conti non la vede bene.

Cons. Boni: IMU è una tassa che massacrava i cittadini in un momento di crisi, ma vista la crisi farei un trattamento favorevole alle attività commerciali che tentano di sopravvivere. D'accordo sul favore alle prime case, punterei sulle aree fabbricabili per la rendita immobiliare. Trasferirei da esercizi alle seconde case, € 2/3.000,00 è un aumento rilevante.

Cons. Castelletti: c'è stata una lunga riflessione, condivido la sensibilità sulla prima casa e la tutela agli esercizi, ma così l'80/90% di aumento è sulla seconda casa, non vorremmo arrivare al 100%, dobbiamo avere giustizia ed equità per tutti, abbiamo già recepito il tuo orientamento. Sulle aree edificabili è già al massimo.

Sindaco: il motivo dell'aumento generale è che le seconde case sono rivalutate del 60%, gli esercizi del 40%. A pari aliquota pagano meno unitariamente. Agricoltori sono esentati; nella Valpolicella ci sono aziende agricole milionarie e sono esenti, quindi la legge non è il massimo. Speriamo che l'IMU l'anno prossimo passi a noi. C'è il rischio che le attività chiudano. Amministrare così è difficile, non investiamo per qualcuno, siamo gabellieri per lo Stato, io volevo mettere le tasse minime per agevolare. Lo Stato è venuto incontro agli agricoltori, ma non su questo. Qui anche avere servizi è una spesa extra.

Cons. Coltri: d'accordo sulle difficoltà, ma se non si salvaguardano le attività commerciali, bisogna almeno non penalizzarle.

Cons. Scala: per l'attività commerciale, Gigi, che aumento hai?

Cons. Turcato: quanto paghi?

Cons. Bertoletti: un aumento del 70%, mentre un albergo ha aumento del 40%.

Cons. Scala: le seconde case sono bastonate.

Cons. Bertoletti: ho un esercizio e 4 seconde case, non so dove pago di più.

Cons. Boni: come filosofia, direi che il Comune aiuti gli esercizi.

Cons. Castelletti: già lo abbiamo valutato.

Cons. Adamoli: è una guerra tra poveri. Le seconde case sono svalutate del 50%, si sta abbandonando Ferrara. Al 31/12 si chiude la Comunità Montana del Baldo, e dopo? Bisogna vedere il quadro complessivo. Si vedono tanti cartelli "vendesi".

Cons. Bertoletti: venti anni fa c'erano 400 case e 20 esercizi, ora ci sono 800 case e 3 esercizi.

Cons. Turcato: è una guerra tra poveri. Chi viene qui sarebbe bello non farli pagare. Se la stagione va bene, l'esercizio guadagna.

Il Sindaco si fa dare dal Responsabile Ufficio Tributi un prospetto del dettaglio degli incrementi e illustra i dati:

su un totale di € 365.000,00 gli esercizi pagano € 39.000,00, le seconde case € 290.000,00, le aree fabbricabili € 30.000,00, le prime case € 7.900,00.

Sindaco: Gli esercizi subiscono un incremento, ma una incidenza minima sul totale. Quasi tutti i cittadini hanno prima e seconda casa. Dopo pomeriggi di studi, questa appare la soluzione più equa. Se nel 2013 terremo tutto l'incasso, terremo presenti i vostri suggerimenti.

Cons. Boni: se avessi visto prima questo prospetto.

Cons. Castelletti: bisogna mantenere logica ed equità.

Sindaco: anche con l'aumento sulla prima casa qualcuno, con le detrazioni, non paga; abbiamo agevolato i residenti e bastonato il resto. Considerate che questi soldi non vanno per le opere, ma per le spese correnti.

Cons. Coltri: visto il prospetto, il ladrocinio lo fa lo Stato che si prende € 144.000.

Sindaco: l'esercizio da € 8.000,00 passa a € 12.000,00.

Cons. Boni: dovevamo avere prima questi dati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012";

RITENUTO che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, si ritengono recepite nel presente provvedimento;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall'art. 42 del D.Lgs. 267/02, comma 2, lettera b;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49 del precitato D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa nelle forme di legge (per alzata di mano) che ha ottenuto il seguente esito: presenti n. 10 assenti n. 1, favorevoli n. 10 contrari n. 0 astenuti n. 0;

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

ed inoltre, stante l'urgenza, per consentire l'approvazione della Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012

DELIBERA

- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rossi Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossi Dott.ssa Ornella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, I° comma, D.Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia conforme del presente verbale viene pubblicata oggi **31 OTT. 2012** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 124, I° comma, D.Lgs 267/2000.

31 OTT. 2012
Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi Dott.ssa Ornella
Ornella

Copia conforme all'originale in carta libera uso amministrativo.

31 OTT. 2012
Li,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi Dott.ssa Ornella
Ornella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rossi Dott.ssa Ornella

AREA TECNICA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'*aliquota ordinaria di base* del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, *pari allo 0,76%*, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'*aliquota ridotta dello 0,4% prevista per l'abitazione principale* e relative pertinenze, con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale

dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, presentato per l'approvazione al punto precedente del medesimo ordine del giorno in cui risulta inserita la presente proposta;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012, la quale fa luce sull'oggetto dell'IMU, i presupposti soggettivo e oggettivo, le modalità di calcolo dell'IMU, le agevolazioni, le esenzioni e le detrazioni e soprattutto affronta i casi più diffusi relativi all'abitazione principale e pertinenze, alle modalità di applicazione delle agevolazioni per categorie particolari di fabbricato o terreno e la dichiarazione IMU;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012, da ultimo prorogato ancora con D.M. al 31 di ottobre 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, successivamente rinviato al 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO CHE:

- l'Imu sperimentale prevede, attraverso la modifica dei moltiplicatori delle rendite catastali un aumento medio della base imponibile dei fabbricati pari al 60% circa, differenziato in funzione delle diverse categorie catastali;
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, ex art. 2 D.lgs.504/1992;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Ferrara di Monte Baldo in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Ferrara di Monte Baldo;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi-casa popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune che restano a carico o vantaggio esclusivo del Comune stesso;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2,

C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

- in base al suddetto schema di regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

RICORDATO che:

- in materia di imposta comunale sugli Immobili l'ente aveva deliberato per l'anno 2011 l'aliquota ordinaria del 7 per mille e l'aliquota ridotta per abitazione principale del 6 per mille, con una detrazione per abitazione principale di € 250,00 annue;

- le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

CONSIDERATO che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, in luogo degli ex trasferimenti dello Stato, subiscono nell'anno 2012 in generale una notevole riduzione, che in particolare nel Comune di Ferrara di Monte Baldo è stimata, in euro -21.259,05;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VALUTATO che:

- le risultanze dell'Imu dal versamento in acconto di giugno 2012 comportano una previsione annua complessiva di circa Euro 167.000,00 annui;

- i dati del gettito Ici dell'ultimo certificato al conto consuntivo accorpano l'Ici ordinaria e l'Ici per accertamenti violazioni e ciò potrebbe essere oggetto di ulteriori considerazioni da parte dello Stato;

- le risorse ad oggi quantificate nell'ambito delle attribuzioni del federalismo fiscale sono tuttora provvisorie e suscettibili di variazioni;
- la media tra la stima del Dipartimento delle Finanze, l'acconto versato a giugno ed il prospetto di simulazione dell'ente, comporta una proiezione media dell'Imu dell'anno 2012 con aliquote di base, di circa euro 167.000,00 annui;
- le proiezioni scontano sempre una alea di incertezza legata alla variabilità dei parametri di stima ed all'aggiornamento delle banche dati;
- nell'ente Comune di Ferrara di Monte Baldo la riduzione delle risorse assegnate dal federalismo fiscale è ad oggi compensata dall'importo riconosciuto, per quanto tuttora in via provvisoria, quale integrazione del fondo sperimentale di riequilibrio per la stima della perdita del gettito Imu rispetto all'Ici;

SENTITO l'organo di Giunta Comunale in merito alla proposta delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote e detrazioni del tributo Imposta Municipale propria anno 2012 come stabilite all'articolo 13 del d.l.201/2011, senza alcuna differenziazione, da cui il seguente riepilogo:

- *aliquota ordinaria di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con l'esclusione delle aree fabbricabili: 0,95%;*
- *aliquota per le aree fabbricabili, di cui all'art. 2, D.Lgs. 504/1992: 1,06%;*
- *aliquota prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;*
- *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, per quanto ad oggi esenti nel Comune di Ferrara di Monte Baldo: 0,2%;*
- *detrazione per abitazione principale ed una pertinenza : € 200,00 annue;*
- *maggiorazione della detrazione di euro 50,00 annue per ogni figlio residente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo della detrazione pari ad euro 400,00;*

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA


- 1) Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi istituzionali erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le aliquote e detrazioni del tributo Imposta Municipale propria anno 2012 come stabilite all'articolo 13 del d.l.201/2011, senza alcuna differenziazione, da cui il seguente riepilogo:
 - *aliquota ordinaria di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, con l'esclusione delle aree fabbricabili: 0,95%;*
 - *aliquota per le aree fabbricabili, di cui all'art. 2, D.Lgs. 504/1992: 1,06%;*
 - *aliquota prevista per l'abitazione principale e relativa pertinenza, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,40%;*
 - *aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, per quanto ad oggi esenti nel Comune di Ferrara di Monte Baldo: 0,2%;*
 - *detrazione per abitazione principale ed una pertinenza : € 200,00 annue;*
 - *maggiorazione della detrazione di euro 50,00 annue per ogni figlio residente di età inferiore a 26 anni, fino ad un massimo della detrazione pari ad euro 400,00;*
- 2) Di dare atto che:
 - a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, successivamente prorogato al 31/10/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
 - la presente deliberazione è subordinata all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, presentato per l'approvazione al punto precedente del medesimo ordine del giorno in cui risulta inserita la presente proposta;
 - quanto determinato con il presente provvedimento ha effetto dal primo gennaio 2012;
 - ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale dell'imposta Imu si considerano direttamente adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Si ravvisa la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile l'atto che approva la presente proposta di deliberazione per consentire l'approvazione della Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012.

Ferrara di Monte Baldo, li 24.10.2012

IL PROPONENTE
(Geom. Turcato Andrea)




*Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto
"DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012" rilascia il seguente parere tecnico:

FAVOREVOLE

(motivare eventuale parere negativo)

Li, 24/10/2012



Geom. Turcato Andrea

Il sottoscritto responsabile dell'Area Economico-finanziaria sulla proposta di deliberazione avente
ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI AI FINI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012" rilascia il seguente
parere contabile:

FAVOREVOLE

(motivare eventuale parere negativo)

Li, 25/10/2012


Rag. Giacomazzi Carla